

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1140)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VIGLIANESI, PIERACCINI, MINNOCCI, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES, GROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1973

Istituzione dell'Azienda nazionale per gli aeroporti e l'assistenza al volo (ANAAV)

ONOREVOLI SENATORI. — Il rilevante impulso che ha caratterizzato dal dopoguerra ad oggi il trasporto aereo e le attività dell'aviazione civile in generale non ha trovato — come era logico prevedere — un adeguato sviluppo dell'organo di governo preposto all'aviazione civile.

I particolari gravi problemi di varia natura che investono tale delicato e complesso settore e che hanno reso difficoltoso lo espletamento dei compiti di istituto sin dal sorgere dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, assumono ora — a distanza di oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge stessa — dimensioni sempre più vaste.

La soluzione dei problemi stessi si pone in termini di indilazionabile urgenza, non solo ai fini di una naturale ed auspicabile evoluzione della relativa attività di governo, per un più moderno ed efficiente perseguimento dell'interesse pubblico nel settore considerato, quanto soprattutto per rendere possibile il normale e corretto adempimento delle attribuzioni spettanti allo Stato in materia di aviazione civile, frequentemente ostacolate per effetto delle cennate carenze.

Il quadro, invero preoccupante, cui sopra si è accennato, postula la determinazione di una chiara politica per l'aviazione civile cui debbono necessariamente seguire concrete iniziative intese:

a) alla ristrutturazione, su basi funzionali, dell'organo di governo;

b) all'acquisizione dei mezzi occorrenti per un regolare espletamento delle attività istituzionali;

c) all'eliminazione della situazione di carenza numerica del personale in servizio nel competente settore dell'Amministrazione.

L'unito disegno di legge tende appunto a risolvere questi problemi in una visione globale del settore e secondo organici criteri di funzionalità. Con l'iniziativa legislativa di che trattasi si postula l'istituzione di una Azienda nazionale con piena competenza nei delicati settori degli aeroporti e dell'assistenza al volo, per il cui esercizio, considerata la loro stretta interdipendenza, è essenziale una unità di direzione. Gli altri compiti e attribuzioni tipicamente statuali, che, in base al vigente ordinamento, siano riservati alla legge e al potere del governo, rimarranno invece ad altri organi dell'amministrazione statale.

I concetti ai quali si ispira il progetto sono i seguenti:

La presidenza, l'alta direzione, la responsabilità e la rappresentanza dell'Azienda sono attribuite al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile il quale presiede un Consiglio di amministrazione che ha poteri deliberanti: particolari norme disciplinanti sono dettate per la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione;

al direttore generale è attribuita competenza propria particolarmente in materia

contrattuale entro determinati limiti finanziari;

strutturazione dell'Azienda in servizi e unità speciali la cui ripartizione è rinviata a successivi decreti regolamentari;

norme sul bilancio e sul patrimonio;

snellimento delle norme contabili e contrattuali e semplificazione dei controlli (sostituzione del parere del Consiglio di amministrazione a quello del Consiglio di Stato sui contratti, riscontro successivo della Corte dei conti, eccetera);

delega al Governo per lo stato giuridico, la determinazione dei ruoli organici e il trattamento economico del personale, secondo i criteri direttivi della recente legge sul riassetto dell'Amministrazione statale.

Passando all'esame dei singoli articoli si fa presente quanto segue.

Con l'articolo 1 si trasferiscono all'istituenda Azienda nazionale per gli aeroporti e l'assistenza al volo le attribuzioni spettanti all'attuale Direzione generale dell'aviazione civile, per effetto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia di costruzione e gestione di aeroporti e di eliporti nonchè i servizi di assistenza al volo che, all'atto del trasferimento dell'aviazione civile dal Ministero della difesa a quello dei trasporti, per effetto dell'articolo 3 della citata legge n. 141, sono attualmente forniti alla Direzione generale dell'aviazione civile dall'Ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo del Ministero della difesa.

Il passaggio di tali servizi è ora completo con le cautele previste dall'articolo 23 e cioè con una gradualità che sarà determinata attraverso modalità pratiche studiate da una commissione interministeriale.

L'articolo 2 definisce, in particolare, i compiti dell'istituenda Azienda, tra i quali sono distinguibili quelli che attengono allo svolgimento dell'attività propria di una azienda a carattere tipicamente industriale come quelli previsti dalle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, e quelli, invece, che l'azienda stessa svolge come normale organo di una amministrazione statale che sovrintende ad una branca

di attività disciplinata dalle leggi e che risultano indicati dalle lettere *b)*, *e)*, *h)*, *i)*.

Con l'articolo 3 viene sancita la possibilità per l'Azienda di affidare in concessione ad enti o a società a prevalente partecipazione pubblica la costruzione e la gestione di un aeroporto o di particolari servizi, allo scopo di soddisfare eventuali aspirazioni degli enti locali e per poter disporre di uno strumento possibilmente utile ad una migliore funzionalità degli aeroporti.

Con gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono stabiliti gli organi dell'Azienda e le attribuzioni del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, quale presidente dell'Azienda, e del vice presidente, la composizione del Consiglio di amministrazione, che risulta adeguata, per quanto riguarda la rappresentanza del personale, alle vigenti disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni; le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione e del vice presidente e del direttore generale; la durata in carica dei consiglieri di amministrazione; le incompatibilità; i casi di decadenza. Articoli questi che essendo conformi alle norme generali che disciplinano gli organi collegiali, non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Gli articoli 13 e 14 definiscono le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, chiamato a deliberare nelle materie riguardanti le attività tipicamente industriali dell'Azienda e del direttore generale al quale sono attribuite particolari competenze atte a migliorare la funzionalità dell'Azienda.

L'articolo 15 delega il Governo a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Azienda, stabilendone i criteri direttivi, e ad istituire i ruoli organici del personale dell'Azienda e a determinarne il trattamento economico, nonchè a rivedere l'organizzazione centrale e periferica della Direzione generale dell'aviazione civile e di quegli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa aventi attribuzioni in materia di aeroporti e di assistenza al volo.

Gli articoli da 16 a 20 contengono norme finanziarie e contabili che stabiliscono quali sono le entrate dell'Azienda (art. 16) e ne

classificano le spese, determinano le modalità di finanziamento (art. 17) e di approvazione del bilancio (art. 18), disciplinano il servizio di cassa e il rendiconto (art. 19) e stabiliscono i beni demaniali e patrimoniali dei quali l'Azienda ha la gestione (art. 20). Con l'articolo 17 sono altresì stabilite norme speciali per quanto attiene all'attività contrattuale dell'Azienda, che, per il suo inserimento in un campo estremamente dinamico, ha bisogno di norme regolatrici agili che consentano di soddisfare con rapidità le esigenze complesse e sempre mutevoli del settore in cui l'Azienda deve operare.

A tale scopo l'articolo 21 stabilisce che si provveda a trattativa privata o in economia per opere e forniture di qualunque importo, quando, per la dichiarata urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolare agibilità degli aeroporti, non sia consentito l'indugio delle gare.

Sempre nel quadro delle accennate esigenze e in analogia a disposizioni esistenti nei riguardi di altre aziende autonome, l'articolo 22 stabilisce che l'approvazione dei progetti da parte del Ministro equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere; il secondo comma dello stesso articolo 22 in sostanza vuole stabilire che il parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e le determinazioni degli altri organi aziendali sostituiscono i pareri degli altri organi consultivi dello Stato e con il terzo comma si dettano norme particolari per le espropriazioni, norme che sono state mutate dalla recente legge sulla costruzione di nuovi aeroporti 25 febbraio 1971, n. 111.

Con l'articolo 23 si istituisce una commissione interministeriale, il cui compito iniziale sarà quello di disciplinare il passaggio della competenza dell'assistenza al volo dal Ministero della difesa all'istituenda Azienda, passaggio che necessariamente potrà avvenire solo gradualmente.

La commissione stessa dovrà stabilire, altresì, le modalità per l'uso comune dei beni e degli impianti di impiego promiscuo per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo per il traffico aereo civile e militare

e determinare i beni e gli impianti diversi da quelli precedenti e che avrebbero dovuto essere determinati in base all'articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, norma questa che per motivi vari non ha potuto finora trovare applicazione.

Con il terzo comma si attribuisce in permanenza alla commissione il compito di definire i provvedimenti necessari a consentire al traffico aereo civile e militare un sicuro uso comune dello spazio aereo nazionale e degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

I restanti commi disciplinano la composizione e il funzionamento della commissione.

Con l'articolo 24 si istituisce un corpo specializzato di vigili del fuoco nell'ambito del Ministero dell'interno, da adibire, peraltro, per le esigenze esclusive dell'Azienda nei servizi antincendio, di soccorso al mare o nelle altre zone limitrofe all'aeroporto, di recupero di relitti o in altri servizi di soccorso e di emergenza.

L'articolo 25 stabilisce il controllo della Corte dei conti, che, analogamente a quanto previsto per altre aziende autonome, si configura come controllo consuntivo da esercitarsi attraverso un ufficio speciale della Corte stessa presso la Direzione generale dell'istituenda Azienda.

Con l'articolo 26 si delega il Governo alla emanazione di particolari norme per lo snellimento delle procedure della contabilità generale dello Stato applicabili all'attività dell'Azienda, prevedendo, fino all'entrata in vigore di tali nuove norme, l'osservanza per l'Azienda delle vigenti disposizioni nella materia in quanto compatibili con la legge istitutiva dell'Azienda stessa.

Viene prevista, in difetto di norme speciali, l'applicazione delle norme in vigore per l'amministrazione dei lavori pubblici (terzo comma).

L'articolo 27 estende all'Azienda il trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda i tributi ed i servizi postale, telegrafico e telefonico.

La consulenza ed il patrocinio legale dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura generale dello Stato (art. 28).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le attribuzioni spettanti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per effetto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, e di altre leggi in vigore in materia di costruzione e di gestione di aeroporti ed eliporti sono trasferite ad una azienda autonoma che assume la denominazione di Azienda nazionale per gli aeroporti e per l'assistenza al volo.

Sono, altresì, esplicitati dall'Azienda i servizi di assistenza al volo previsti all'articolo 3 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, che saranno trasferiti all'Azienda stessa a norma del successivo articolo 27.

Sono trasferiti all'Azienda tutti gli aeroporti statali adibiti in prevalenza al traffico civile nonchè i beni e gli impianti aeroportuali e di assistenza al volo interessanti il traffico civile.

Art. 2.

L'Azienda, in particolare:

a) provvede alla progettazione e alla costruzione degli aeroporti ed eliporti dello Stato aperti al traffico civile e degli impianti di assistenza al volo nonchè al loro adeguamento, sviluppo e manutenzione;

b) provvede al controllo della costruzione e della gestione degli aeroporti privati e delle aviosuperfici;

c) provvede a gestire gli impianti e i servizi aeroportuali;

d) fornisce agli aeronaviganti i servizi di assistenza al volo e di controllo della circolazione aerea provvedendo anche all'emanazione delle norme e delle procedure tecnico-operative per la navigazione aerea;

e) provvede al coordinamento, d'intesa con le amministrazioni competenti, dei servizi di pubblica sicurezza, sanità aerea, doganali, postali e telefonici e di ogni altro servizio aeroportuale;

f) promuove studi, ricerche e sperimentazioni per lo sviluppo e l'adeguamento tecnico delle infrastrutture aeroportuali e di assistenza al volo nonché per l'organizzazione e il funzionamento dei relativi servizi;

g) ha facoltà di partecipare a società ed enti che hanno per fine l'esercizio di attività nel settore aeroportuale;

h) promuove d'intesa con le amministrazioni interessate la soluzione del problema dei collegamenti aeroporto-città e tra aeroporti;

i) esprime parere su ogni questione attinente istituzione, soppressione, o modifiche di aeroporti ed eliporti.

Art. 3.

Le attività di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente possono, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, essere affidate in concessione ad enti o società a prevalente partecipazione pubblica o alle quali essa partecipi a norma della lettera g) dell'articolo precedente.

Nell'ambito delle singole gestioni aeroportuali l'Azienda può conferire a società o enti a prevalente partecipazione pubblica o alle quali essa partecipi la gestione di particolari servizi connessi con la gestione degli aeroporti.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Vice presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Direttore generale.

Art. 5.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è presidente dell'Azienda e ne ha l'alta direzione e la responsabilità e la rappresentanza a tutti gli effetti.

Art. 6.

Uno dei Sottosegretari di Stato al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è nominato, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, vice presidente dell'Azienda con le funzioni e i poteri a lui delegati dal Presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto:

- a) dal Ministro, che lo presiede;
- b) dal Vice presidente dell'Azienda;
- c) dal Direttore generale dell'Azienda;
- d) dai funzionari preposti alla direzione dei servizi centrali dell'Azienda;
- e) da quattro rappresentanti del personale, nominati con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni;
- f) da un magistrato del Consiglio di Stato;
- g) da un avvocato dello Stato;
- h) da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- i) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- l) da un rappresentante del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- m) da quattro esperti scelti tra le persone che si sono distinte per comprovata competenza in materia di economia, di diritto, di tecnica aeronautica, di tecnica industriale d'organizzazione dei trasporti e di dirigenza aziendale.

In caso di assenza o impedimento del Ministro, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Vice presidente dell'Azienda.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a ispettore capo o equi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parata, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 8.

I Consiglieri di amministrazione, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Per i membri indicati alle lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* dell'articolo 7 la proposta del Ministro è effettuata sentiti i capi delle amministrazioni di appartenenza dei funzionari.

Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 9.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Chi sia nominato nel corso del quinquennio, in sostituzione di altri venuti comunque a cessare, resta in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Art. 10.

Le cariche di Consigliere di amministrazione e di Direttore generale non possono essere ricoperte:

a) dai membri del Parlamento o dei Consigli regionali, provinciali e comunali;

b) da chi sia amministratore o dirigente di società o di enti comunque concessionari dell'Azienda nonchè di società o di enti privati operanti nel settore aeronautico ovvero lo sia stato nell'ultimo triennio;

c) dal coniuge, dai parenti e affini, fino al terzo grado incluso, delle persone che siano a loro volta membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Si decade dalla carica di Consigliere di amministrazione e di Direttore generale

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 10.

I Consiglieri di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero a più di dieci sedute nell'anno solare.

La decadenza è dichiarata con le stesse modalità stabilite per la nomina.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni quindici giorni e, in via straordinaria, per determinazione del Ministro o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tredici Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sui programmi di investimenti dell'Azienda;

b) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

c) sull'affidamento in concessione delle attività di cui all'articolo 3 e relative convenzioni da stipulare con gli enti e società concessionarie;

d) sulle modalità delle gestioni aeroportuali e relativi servizi;

e) sui capitolati speciali-tipo per la costruzione e la manutenzione degli aeroporti e per gli approvvigionamenti relativi;

f) sui progetti di massima ed esecutivi di lavoro e forniture di importo superiore a trecento milioni, e sui contratti a trattativa privata di importo superiore a cento milioni;

g) sui contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a trecento milioni, e sui contratti a trattativa privata di importo superiore a cento milioni;

h) sulla esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi di importo superiore a cinquanta milioni;

i) sulle liti attive di valore superiore a dieci milioni e sulle transazioni quando ciò che l'Azienda dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente i dieci milioni;

l) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico del personale dell'Azienda e sui criteri relativi all'attribuzione dei compensi incentivanti previsti al successivo articolo 15, punto 5);

m) sui provvedimenti riguardanti l'organizzazione dell'Azienda.

Per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione non è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono comunicate al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile che, nel termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, può, con decreto motivato, provvedere in difformità.

A richiesta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il Consiglio esprime il suo parere su ogni altra questione di interesse dell'Azienda.

Art. 14.

Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Azienda e sovrintende ai servizi e agli uffici centrali e periferici.

Spetta, inoltre, al Direttore generale:

a) approvare i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo non superiore a trecento milioni e i contratti a trattativa privata di importo non superiore a cento milioni;

b) autorizzare la esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi di importo non superiore a cinquanta milioni;

c) autorizzare liti attive di valore non superiore a dieci milioni o transazioni quando ciò che l'Azienda dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a dieci milioni;

d) approvare i progetti di massima esecutivi di lavori e forniture di importo non superiore a trecento milioni;

e) presentare al Presidente le proposte di provvedimenti che eccedano la propria competenza.

Il Presidente può delegare determinati pareri e attribuzioni al Direttore generale il quale ne riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria:

1) per regolare l'organizzazione centrale dell'Azienda, da articolarsi in servizi e unità speciali, attribuendo ai primi funzioni prevalentemente di coordinamento, controllo, studio e programmazione e alle seconde funzioni prevalentemente operative e di sperimentazione;

2) per regolare l'organizzazione periferica dell'Azienda da articolarsi in corrispondenza dell'organizzazione periferica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale dell'aviazione civile — determinando le attribuzioni dei relativi uffici con criterio di largo decentramento dei servizi e conferendo ampi poteri deliberanti agli organi preposti agli uffici periferici con la caratteristica di definitività per quei provvedimenti di competenze degli stessi salva l'esplicita previsione delle facoltà di ricorso per determinate categorie di atti;

3) per regolare l'istituzione di ruoli organici degli impiegati dell'Azienda, secondo i criteri direttivi contenuti nell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Per l'istituzione dei ruoli deve essere osservato il criterio di consentire l'inquadramento a domanda del personale dei ruoli della direzione generale dell'aviazione civile. Il personale del Ministero della difesa, adibito ai servizi di assistenza

al volo e qualificato nei settori del controllo del traffico aereo, meteorologico e delle telecomunicazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, transita nei ruoli dell'Azienda per i servizi di assistenza al volo;

4) per rivedere l'organizzazione centrale e periferica della direzione generale dell'aviazione civile e l'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa aventi attribuzioni in materia di aeroporti e di assistenza al volo, secondo i criteri direttivi contenuti nella legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e tenendo conto delle attribuzioni trasferite all'Azienda nazionale per gli aeroporti e per l'assistenza al volo in virtù della presente legge;

5) per determinare il trattamento economico e le carriere del personale dell'Azienda e della direzione generale dell'aviazione civile secondo i criteri direttivi contenuti nella legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con l'attribuzione di particolari compensi in relazione alla particolare modalità di espletamento del servizio.

Fino all'emanazione delle norme di cui ai commi precedenti l'organizzazione centrale e periferica dell'Azienda e della direzione generale dell'aviazione civile è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Fino a quando non si sarà provveduto all'istituzione e alla copertura dei ruoli organici dell'Azienda e, comunque, per non oltre tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Azienda stessa si avvarrà del personale civile e militare che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero della difesa metteranno a sua disposizione.

Art. 16.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo dello Stato nella misura da determinarsi annualmente

con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi a rate trimestrali anticipate;

b) dalle entrate inerenti al movimento degli aeromobili, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico civile e all'utilizzazione degli spazi aerei;

c) dai canoni ed altre somme dovute da enti privati per la concessione di beni e di servizi nell'ambito degli aeroporti statali;

d) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla vendita di relitti e dall'eventuale alienazione di mezzi fuori uso;

e) dai proventi derivanti dall'esercizio diretto di servizi aeroportuali;

f) dai proventi derivanti dall'uso delle utenze comuni aeroportuali;

g) da qualsiasi altro provento attribuito all'Azienda da leggi o da particolari convenzioni.

Art. 17.

Al finanziamento delle spese per investimenti patrimoniali si provvede:

con anticipazioni e sovvenzioni fornite dal Tesoro;

con mutui da contrarre, sia all'interno che all'estero, anche mediante emissione di obbligazioni da parte dell'Azienda a condizioni e modalità da stabilirsi d'intesa con il Ministero del tesoro.

L'Azienda è autorizzata a contrarre prestiti con aziende di credito sia per far fronte ad esigenze temporanee di cassa dovute a momentanei sfasamenti fra entrate e pagamenti, sia per il prefinanziamento dei propri programmi.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

I maggiori oneri al bilancio dell'Azienda derivanti da disposizioni o interventi delle autorità di Governo per servizi e gestioni da praticarsi a prezzi inferiori ai costi e quelli derivanti all'Azienda stessa da esigenze di

ordine generale non conformi a criteri di gestione rivolti al conseguimento di risultati economici di equilibrio, sono rimborsati all'Azienda stessa dal Ministero del tesoro o dagli altri Ministeri interessati, al termine di ogni esercizio finanziario.

Gli stanziamenti di bilancio non impegnati alla chiusura dell'anno finanziario vengono utilizzati in quello successivo.

È riservata alla legge di approvazione del bilancio dello Stato l'indicazione dei modi con i quali viene provveduto alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione.

Art. 18.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è sottoposto all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 19.

I servizi di tesoreria e di cassa sono gestiti direttamente dall'Azienda che potrà delegarli mediante convenzione da approvarsi dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello del tesoro a istituti di credito di interesse nazionale o di diritto pubblico.

Art. 20.

L'Azienda ha la gestione dei beni demaniali e patrimoniali di qualunque natura destinati ai servizi degli aeroporti e dell'assistenza al volo, ad essa trasferiti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1, conserva in dotazione gli impianti, le attrezzature e i materiali comunque assegnati ai medesimi e potrà utilizzare il ricavo delle eventuali alienazioni per nuovi investimenti.

Art. 21.

L'Azienda provvede a trattativa privata o in economia per opere e forniture di qua-

lunque importo quando per urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolare agibilità degli aeroporti nonchè l'efficienza degli impianti per l'assistenza al volo, dichiarata con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, non sia consentito l'indugio delle gare.

Art. 22.

L'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dell'Azienda equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere.

Non si applicano ai progetti di opere e ai contratti dell'Azienda le norme che prevedono il parere di altri organi consultivi dello Stato.

L'indicazione delle indennità di espropriazione offerte, previste dall'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e determinate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, deve essere determinata sulla base di stime eseguite dagli uffici tecnici dell'Azienda che sostituiscono, a tutti gli effetti, le perizie previste dall'articolo 32 della citata legge n. 2359.

Art. 23.

È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione presieduta dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile o da un suo delegato con il compito di determinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità del trasferimento dei servizi di assistenza al volo, di cui all'articolo 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, dal Ministero della difesa all'Azienda;

b) la determinazione dei beni e degli impianti che dovranno essere trasferiti all'Azienda per i servizi di assistenza al volo;

c) le modalità per l'uso comune dei beni e degli impianti di impiego promiscuo per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo per il traffico aereo civile e militare;

d) la determinazione degli aeroporti, dei beni e degli impianti da destinare al traffico civile da trasferire all'Azienda;

e) le modalità per l'uso comune dei beni e degli impianti di impiego promiscuo al traffico aereo civile e militare.

Per il trasferimento dei beni e degli impianti e per le modalità di uso si applica quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Il trasferimento dei servizi di assistenza al volo sarà effettuato con criterio di gradualità e dovrà essere completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Finchè non sarà provveduto al trasferimento di cui al comma precedente tali servizi continuano ad essere forniti all'Azienda dal Ministero della difesa.

Alla Commissione di cui al presente articolo è, altresì attribuito, in via permanente, il compito di definire i provvedimenti necessari al coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari sugli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nell'ambito dello spazio aereo nazionale, di esprimere parere in merito all'organizzazione e all'impiego, in detti aeroporti e spazio, dei mezzi e dei servizi per il traffico aereo civile e militare.

La Commissione è composta di dieci membri di cui cinque nominati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e cinque nominati dal Ministro della difesa. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo esperti scelti tra persone aventi competenza in materia di assistenza al volo e di aeroporti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di cui all'articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, è soppresso.

Art. 24.

Sugli aeroporti aperti al traffico civile il servizio antincendio, il servizio di soccorso al mare o nelle altre zone limitrofe all'aeroporto, il servizio di recupero di relitti nonché ogni altro servizio di soccorso e di emergenza sono affidati ad una unità specializzata del Corpo nazionale dei vigili del fuoco adibita esclusivamente alle esigenze dell'aviazione civile.

Tutte le apparecchiature, i materiali e i manufatti necessari nonché la relativa manutenzione e gestione sono forniti ed eseguiti dall'Azienda.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per definire i ruoli organici degli appartenenti alla suddetta unità secondo i criteri indicati nella legge 18 marzo 1968, n. 249, e sue successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 25.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, esegue il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda e ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale dell'Azienda.

Fino a quando l'ufficio speciale di cui al precedente comma non sarà costituito, le attribuzioni predette sono esercitate dalla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 26.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, all'emissione di norme aventi valore di legge ordinaria per lo snellimento delle norme e delle pro-

cedure della contabilità generale dello Stato, in particolare per quanto attiene alla materia dei contratti, applicabili all'attività dell'Azienda.

Fino all'entrata in vigore di tali norme l'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto compatibili con la presente legge.

In difetto di norme speciali si applicano, per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda, le norme in vigore per l'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 27.

Agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale telegrafico e telefonico, l'Azienda usufruisce del trattamento spettante alle altre amministrazioni dello Stato.

Art. 28.

Il patrocinio legale dell'Azienda è affidato all'Avvocatura dello Stato che assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda in giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.